

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1363

**L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Foggia-Campolato" nel centro urbano di Foggia a favore dei signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe.**

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione del Demanio Armentizio" del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"* (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *"i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca'"*;
- l'art. 4 del richiamato testo unico dispone che la Regione Puglia approva il Quadro d'Assetto che definisce, giusta art. 6 co. 1 della stessa legge, l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:
  - a) *dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo;*
  - b) *delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;*
  - c) *delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.*
- l'art. 6, co. 4 del T.U. stabilisce che il Quadro d'assetto recepisce ed aggiorna :
  - a) *i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29 alla data in vigore del presente testo unico;*
  - b) *i piani comunali redatti ed approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico;*
- la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
- il disposto dell' art. 9 T.U. prevede la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, LR. n. 29/2003, sopra richiamato;
- la Legge Regionale n. 44/2018, all'art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiali, anche pro-quota.

## RILEVATO CHE

- I signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, in data 30/01/2013, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n.108/1825, per l'acquisto, pro-quota, di suolo tratturale, facente parte del Tratturo "Foggia-Campolato " nel centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.la 5345 - ente urbano- di mq 85 circa;
- la suddetta richiesta è stata istruita a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 44/2013, che, all'art. 13 co. 1, ha consentito la vendita pro-quota del suolo tratturale;
- i signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, hanno presentato relazione tecnica, acquisita al protocollo al n. 5733 del 13/03/2019, che ha stabilito in 511,90/1000, la quota di propria spettanza;
- il terreno, come sopra identificato, è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrando tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

## VERIFICATO CHE

- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/6166 del 18/03/2019, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 e dall'art. 13 della L.R. n.44/2018;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 06 del 27/03/2019, ha fissato il valore di mercato del suolo, relativamente alla quota dei signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, in € 16.000,00 (euro sedicimila/00);
- lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 7848 dell'8/04/2019, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% del valore stimato prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di unità immobiliare utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 1.600,00 ( euro milleseicento/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/10983 del 22/05/2019, è stato formalmente accettato dai signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe.

## ATTESO CHE

- il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente LR. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), nonché dall'art. 13 co 1 lettera b) della LR. n.44/2018;
- i signori Testa Michelina e Sforza Giuseppe hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare, pro-quota, per quanto di propria spettanza, il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 1.600,00 (euro milleseicento/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione del 90 % del prezzo stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro quota del terreno tratturale come in premessa identificato, sdemanializzato ex lege, in favore dei signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 1.600,00 (milleseicento/00), corrispondente al prezzo così

come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;

- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013 e dell'art. 13 della L.R. 44/2018.

#### **COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.**

La somma complessiva pari a € 1.600,00 verrà corrisposta dai signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).

Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 1.600,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O. "Gestione del Demanio Armentizio", dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, **il trasferimento a titolo oneroso, pro-quota nella misura di 511,90 millesimi**, in favore della signora Pepe Michelina, nata il (*omissis*) e del signor Sforza Giuseppe nato il (*omissis*), del terreno di mq 85 circa, sdemanializzato ex lege, facente parte del Tratturo "Foggia-Campolato", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:  
foglio 96, p.lla 5345 - ente urbano -
- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi € 1.600,00 (euro milleseicento/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013 e dell'art. 13 L.R. n.44/2018;
- di **conferire** al funzionario p.o. "Gestione del Demanio Armentizio" del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D'Emilio nata a (*omissis*) il (*omissis*),

l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE